

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2440/76 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1976

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca in servizio in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2577/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento n. 9/63/Euratom ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1909/75 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha fissato le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca in servizio in Italia;

considerando che le modifiche salariali intervenute in Italia a favore del personale dei settori a cui si applica il contratto collettivo metalmeccanici giustificano un

nuovo adattamento del regolamento n. 9/63/Euratom a favore degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca in servizio in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 3 del regolamento n. 9/63/Euratom è completato dal seguente comma:

- d) L'agente di stabilimento in servizio il 1° maggio 1976 percepisce, in aggiunta allo stipendio del mese di giugno 1976, un importo una tantum di 30 000 lire, a titolo d'acconto sull'indennità di anzianità ».

2. La tabella delle retribuzioni allegata al regolamento n. 9/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° maggio 1976, dalla seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2989/63.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 3.

(in lire)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	232 900	242 700	252 500	262 300	272 100	281 900	291 700	301 500	311 300
Gruppo 2	219 450	228 600	237 750	246 900	256 050	265 200	274 350	283 500	292 650
Gruppo 3	192 600	200 400	208 200	216 000	223 800	231 600	239 400	247 200	255 000
Gruppo 4	179 050	186 200	193 350	200 500	207 650	214 800	221 950	229 100	236 250
Gruppo 5	161 600	167 850	174 100	180 350	186 600	192 850	199 100	205 350	211 600

CLASSE II

Gruppo 1	190 850	198 550	206 250	213 950	221 650	229 350	237 050	244 750	252 450
Gruppo 2	178 300	185 400	192 500	199 600	206 700	213 800	220 900	228 000	235 100
Gruppo 3	161 600	167 850	174 100	180 350	186 600	192 850	199 100	205 350	211 600
Gruppo 4	153 200	159 050	164 900	170 750	176 600	182 450	188 300	194 150	200 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE